

Contratto per la fornitura di Servizi di autisti per trasporti ospedalieri

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede in Ragusa, Piazza Igea 1 cod. fiscale/partita IVA n. 01426410880 (d'ora innanzi anche Committente), in persona del Rappresentante Legale Pro tempore dott. Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16.01.1968 e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda,

e

La Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria – SEUS S.C.p.A. (d'ora innanzi "SEUS" o "Società"), in persona del Rappresentante Legale Pro tempore Ing. Davide Croce nato a Verona (VR), il 10.03.1962, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società sita in Via Villagrazia, 46 - 90124 Palermo, cod. fiscale n. 05871320825

Premesso che

- la SEUS è una società consortile, interamente pubblica, statutariamente costituita tra la Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di organizzare e gestire il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza. La Società può assumere altresì lo svolgimento delle attività secondarie, esclusivamente verso le Aziende socie, secondo l'art.5 dello Statuto Sociale .
- il Committente è azionista della società consortile SEUS e nell'ambito dei rapporti societari esistenti, ha manifestato interesse ad avvalersi della collaborazione della Società per l'erogazione dei servizi individuati nelle categorie previste dall'art.3 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS e delle correlate attività accessorie, da erogare presso l'Azienda.
- in ragione dei collegamenti societari esistenti, la Società ha un proprio qualificato interesse organizzativo e produttivo ad inviare le proprie risorse umane in servizio operativo presso l'Azienda Sanitaria socia, affinché vengano inserite nelle attività indicate nel presente Contratto per la Fornitura di Servizi.
- la Giunta di Governo della Regione Sicilia, con Delibera della n. 267 del 23/7/2013, ha istituito un tavolo tecnico atto a definire un Accordo Quadro che *"disciplini le modalità di reimpiego del personale, ove vengano indicati l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie dei servizi cosiddetti secondari, la durata almeno triennale delle convenzioni-contratti di servizio, nonché i rapporti giuridici ed economici tra Aziende Sanitarie e SEUS S.C.p.A."*

che in ossequio alla predetta Delibera di Giunta, è stato sottoscritto in data 18.04.2014, da SEUS, dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalle Aziende Socie della SEUS, un Accordo Quadro che definisce i requisiti che devono possedere i

singoli Contratti di Servizio volti a normare i rapporti tra la SEUS S.C.p.A. e le Aziende Socie.

che la SEUS SCpA ha provveduto a disciplinare i servizi di cui al presente contratto, attraverso apposita modifica statutaria del 18.03.2014, di cui al rep.20714, raccolta 8424.

- che il Committente con nota prot. n. 8881 del 19.03.2019 ha chiesto il rinnovo dell'atto convenzionale alle medesime condizioni.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Durata e Oggetto del Contratto

Il presente Contratto per la Fornitura di Servizi ha durata triennale decorrente dalla data di scadenza del primo precedente contratto 15.06.2019, senza soluzione di continuità e con scadenza il 15.06.2022.

In tale periodo di tempo, il personale della Società erogherà il servizio di autisti per trasporti ospedalieri presso le strutture del committente, mediante l'organizzazione di n. 4 operatori non idonei alla mansione di autista/soccorritore, ma idonei per il servizio di autista, per un monte ore mensile, per ciascun operatore, di 156 ore/lavoro, che le parti reputano necessarie per la corretta erogazione del servizio pattuito. Il contenuto del servizio e le modalità di esplicazione dello stesso, potranno essere ulteriormente specificati, mediante formali accordi tra le parti, integrativi del presente contratto.

Art. 2

Titolarità del rapporto di lavoro

La SEUS, cui rimane esclusivamente ed interamente imputabile il coordinamento e la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con il personale, che sarà dedicato all'erogazione del servizio in oggetto (art. 6 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS), si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro ed ai rischi contro terzi dei propri operatori, nell'ambito delle competenze agli stessi assegnate.

Art. 3

Corrispettivo

Per il servizio pattuito, le parti convengono un corrispettivo per ogni ora di lavoro svolto ed effettivamente prestato, (facendo seguito all'invio del tabulato presenze mensili, debitamente vidimato dal Committente, alla Società a titolo di "prestazione resa"), per singola unità lavorativa, di euro 16,00 (sedici/00), che verrà corrisposto alla Società in quote trimestrali. L'Azienda Committente, provvederà alla liquidazione e pagamento

delle fatture, entro 90 giorni dall'emissione, previa verifica interna dell'attività svolta, da accertare con le modalità previste dalla stessa per il proprio personale dipendente e comunque l'Azienda, per quanto di propria competenza, svolgerà ogni attività di controllo e verifica, ritenuta opportuna, anche attraverso verifiche ed ispezioni, secondo modalità tali da non pregiudicare l'erogazione del servizio.

Art. 4

Organizzazione del servizio

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento dei servizi ad essa affidati.

La Società provvederà ad organizzare tutti gli elementi necessari all'erogazione del servizio, avuto riguardo ai turni di lavoro, alle ferie, ai permessi e a qualsiasi altro istituto previsto dal CCNL di riferimento, garantendo ai lavoratori il rispetto delle condizioni contrattuali, in modo che siano chiamati a svolgere esclusivamente i compiti di propria pertinenza, relativi alle mansioni richieste, in riferimento anche alla inidoneità accertata dal medico competente della SEUS SCpA e/o dall'apposita Commissione Medico Collegiale adita. In relazione alla mansione specifica cui adibito l'operatore da parte del Committente ed in funzione dell'accertata inidoneità, quest'ultima che stabilisce la peculiarità della prestazione da rendersi, la Società non provvederà alla sostituzione dell'operatore in caso di assenza e pertanto, le ore lavorative non espletate non verranno contabilizzate. La Società dovrà altresì garantire, predisponendo periodiche verifiche, le condizioni di sicurezza e salubrità del lavoratore nell'ambito dei luoghi ove effettuata la prestazione, secondo la normativa dettata dal Testo Unico in materia di sicurezza ex D. Lgs.81/08. La Società ed il Committente, per un più efficace coordinamento del servizio, nomineranno, per ciascuna delle Amministrazioni contraenti, un Referente, per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 5

Controlli

La Società dovrà effettuare specifici controlli interni a campione, al fine di consentire la verifica di ciascuna procedura nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi, per assicurare che lo stesso effettivamente soddisfi il Committente, anche in riferimento alle direttive impartite dal Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 999/2015. Nel caso di non conformità riscontrate durante tali controlli, la Società di concerto con il Committente, dovrà definire ed attuare le azioni immediate, per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

In occasione dei controlli di cui sopra, il Committente, previa comunicazione alla Società, potrà acquisire tutti i dati inerenti l'espletamento dei servizi e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso e qualora si riscontrassero eventuali inadempimenti, ha l'obbligo di immediata comunicazione scritta alla controparte.

La Società presterà ai rappresentanti del Committente massima collaborazione, per un efficace espletamento dell'attività di controllo anzidetta.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

Il Committente e la Società si impegnano a non divulgare le notizie ed i dati di cui venuti a conoscenza del personale della Società, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Accordo.

Art. 7

Trattamento dati personali ex D. Lgs 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, resta tra le parti inteso, che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto delle Aziende Socie Committenti, titolare del trattamento restano la Regione Siciliana e le Aziende Socie e che alla Società è attribuita la nomina del Responsabile esterno del trattamento.

Art.8

Codice di Comportamento

Visto l'art. 54, comma 5 del D. Lgs. n.165/2001; visto il d.p.r. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e ad essi equiparati; vista la deliberazione n.75/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)", l'operatore recepisce, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, le procedure per la materia di cui trattasi, già previste dal Codice di Comportamento del Committente, presso cui esegue la propria prestazione. E' fatto obbligo al Committente, di diffondere, con le misure ritenute più idonee, il proprio Codice di Comportamento al personale di cui al presente Contratto e di far sottoscrivere allo stesso, apposita dichiarazione di presa visione.

Art. 9

Risoluzione del Contratto

Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, risolvere il rapporto contrattuale di cui al presente atto, con comunicazione scritta da inviare a mezzo

raccomandata, nel rispetto di un preavviso di 90 giorni, condizionatamente all'autorizzazione dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, che valuterà le motivazioni del recesso (art. 6 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS). Qualora le parti consensualmente decidano di risolvere il contratto, la risoluzione ha efficacia ex nunc e la decorrenza degli effetti risolutivi, inizia dal momento in cui la volontà delle parti è manifestata.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto per la Fornitura di Servizi, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 11

Foro Competente

Per eventuali controversie legali, che dovessero sorgere in dipendenza del servizio erogato, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il presente Contratto viene letto, condiviso e sottoscritto.

Palermo lì,

L'Azienda Sanitaria Provinciale
Il Rappresentante Legale (Pro Tempore)
dott. Angelo Aliquò

SEUS S.C.p.A
Il Rappresentante legale (Pro Tempore)
Ing. Davide Croce

Firmato digitalmente da

**DAVIDE
CROCE**

C = IT



SEUS – SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA

Società Consortile per Azioni

Area Affari Generali
Tel. 091.64709322
affarigenerali@118sicilia.it

Spett.le ASP di Ragusa
Al Direttore Generale
Arch. Angelo Aliquò

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 8881 del 19.03.2019 – rinnovo protocollo d'intesa per fornitura servizi autisti per trasporti ospedalieri.

Con la presente, in riscontro alla nota di cui in oggetto, si manifesta disponibilità al rinnovo triennale della convenzione in atto esistente tra le parti alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si trasmette, in allegato, il testo della convenzione da sottoscrivere e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del GdA
Ing. Davide Croce

Il Coord. Area affari Generali

Assa Elena Grammatica
Elena Grammatica



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

U.O.C. Affari Generali,

Avv. Giovanni Tolomeo
EMAIL: giovanni.tolomeo@asp.rg.it

Tel. 0932 234 328

Dirigente Amministrativo
Responsabile U.O.S.
Rapporti Convenzionali
Avv. Salvatore Iurato
Piazza Igea, 1
CAP 97100 Ragusa

Tel. 0932 234 254

EMAIL: salvatore.iurato@asp.rg.it

PEC: affari.general@pec.asp.rg.it

WEB: www.asp.rg.it

PEC: protocollo@pec.asp.rg.it

Il dirigente amministrativo
Avv. Salvatore Iurato

Il direttore della UOC
Avv. Giovanni Tolomeo

ASP - RAGUSA

DATA PROTOCOLLO GENERALE
PROT. N.PROT. U - 0008881
DEL 19/03/2019

siciliaemergenza@cgn.legalmail.it

Spett.le
SEUS S.C.p.A.
Via Villagrazia, 46
90124 Palermo

OGGETTO: rinnovo protocollo di intesa per fornitura servizi autisti per trasporti ospedalieri;

Si ricorda che è in scadenza il protocollo di intesa per fornitura servizi autisti per trasporti ospedalieri stipulato in data 15.6.2016 tra la scrivente Azienda e la SEUS S.C.p.A per la durata di tre anni.

Dovendo, eventualmente, predisporre gli atti di interesse si chiede di conoscere se è intenzione di Codesta spett.le SEUSS procedere al rinnovo del protocollo anzidetto alle medesime condizioni.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Arch. Angelo Aliquo